

N. 6540/2017 R.G. TRIB.

[REDACTED]/MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice Onorario,

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

**proposto**

[REDACTED], nato in GAMBIA il [REDACTED], *alias* [REDACTED], nato in GAMBIA il [REDACTED], C.F. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Alto Adige n. 95, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio a parte, da intendersi parte integrante del ricorso introduttivo,

**RICORRENTE**

**nei confronti di**

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Viceprefetto.

**RESISTENTE**

**e con l'intervento del**

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011.*

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. [REDACTED], *alias* [REDACTED], cittadino del Gambia, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il



22.12.2016 e notificata l'8.06.2017, con la quale la Commissione Territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Lecce, si è costituito con comparsa din costituzione e risposta depositata telematicamente il 2.02.2018, ribadendo la legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione.

È intervenuto il Pubblico Ministero, rilevando che l'Ufficio non è a conoscenza di motivi ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Dall'informativa redatta a cura della Questura di Taranto – Ufficio Immigrazione risulta che il richiedente è stato identificato con l'*alias* [REDACTED], nato in Gambia il [REDACTED]

**2. Storia del richiedente.** Premesso di essere cittadino gambiano, originario della città di Banjul, il richiedente ha dichiarato di essere di etnia Mandinga e di fede musulmana; di avere uno scarso livello di istruzione; di non essere sposato ma di avere una figlia.

Ha lasciato il suo Paese nel maggio del 2015. Ha raccontato che la sua famiglia d'origine era molto povera: suo padre non lavorava e sua madre vendeva frutta e verdura al mercato, cercando di guadagnare quel po' di denaro per portare avanti la famiglia. A causa delle difficoltà economiche, sia al richiedente che a sua sorella fu impedito di studiare; accadde, poi, che la ragazza con cui era fidanzato rimase incinta e nacque la loro bambina, ma non poterono sposarsi per mancanza di denaro. Così, il richiedente, vedendo alcuni amici che si trasferivano in Libia, decise di lasciare il Gambia; passò per il Senegal, il Mali, il Niger, la Libia e, in data 30.01.2016, giunse in Italia.

In caso di rimpatrio, teme di dover rivivere le medesime difficoltà economiche che aveva vissuto prima della partenza.

La scrivente concorda con la Commissione Territoriale in ordine alla assoluta carenza di riscontri esterni, utili a supportare quanto narrato.



Certo è che, pur volendo ritenere integralmente credibili fatti narrati, dagli stessi non emerge un fondato timore di persecuzione per gli specifici motivi (razza, religione, nazionalità, ecc...) presi in considerazione dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, trattandosi, per lo più, di timori legati a ragioni esclusivamente economiche, strettamente connesse alla sfera privata.

I fatti narrati dal richiedente non attengono neanche ad un "grave danno" come definito dalle lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007; non vi è infatti alcun elemento per ritenere che lo Stato o soggetti non statali (e nell'impossibilità di richiedere protezione allo Stato di provenienza) assoggetterebbero il richiedente a pena di morte, tortura o altri trattamenti inumani o degradanti. Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c), non vi è in alcun modo in Gambia una situazione di conflitto generalizzato.

### **3. Situazione del Gambia. Protezione accordabile al richiedente.**

Sino a poco più di un anno fa, dai siti internet del Ministero degli Esteri, di *Amnesty International*<sup>1</sup> ed altre fonti, era attestata in Gambia una gravissima situazione di violazione dei diritti umani.

Il governo limitava fortemente la libertà politica, reprimeva la libertà di espressione, commetteva frequenti violazioni di diritti umani nella sostanziale impunità.

I problemi più gravi riguardanti i diritti umani nel paese sono stati l'interferenza del governo con il processo elettorale, le persecuzioni e i maltrattamenti del governo nei confronti di chi lo ha criticato, la tortura, l'arresto, la detenzione e la scomparsa talvolta forzata di cittadini, spesso basata su semplici sospetti. I funzionari del governo hanno abitualmente utilizzato vari metodi di intimidazione per mantenere il potere.

Altri problemi segnalati sui diritti umani sono stati: le cattive condizioni di detenzione; la negazione del giusto processo; la detenzione pre-dibattimentale prolungata e in segregazione; le restrizioni in materia di privacy e libertà di parola, di stampa e di riunione; la violenza contro le donne e le ragazze, comprese le mutilazioni genitali femminili / escissione (FGM / C); il matrimonio forzato precoce; la tratta di persone; la prostituzione minorile; la discriminazione contro persone lesbiche, gay, bisessuali e trans (LGBT) , il lavoro minorile.

---

<sup>1</sup> <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Gambia.pdf>



In questo contesto, un punto particolarmente preoccupante, con particolare riferimento alla situazione dei richiedenti asilo, era quella degli arresti illegali. Benché tali arresti avessero normalmente come destinatarie determinate categoria di persone (principalmente oppositori del regime, promotori dei diritti umani, giornalisti, omosessuali), gli stessi erano stati spesso basati sul semplice sospetto, ovvero anche sulla semplice parentela (vedi l'arresto di bambini) con oppositori del regime; vi era il pericolo per qualsiasi cittadino gambiano di essere vittima ingiustificata di soprusi ed in tale situazione deve ritenersi particolarmente vulnerabile la posizione di chi fosse uscito illegalmente dallo Stato e vi rientrasse a seguito di un ordine di rimpatrio, essendovi il serio rischio che – una volta rientrato - a suo carico gravasse il sospetto di avere denunciato in uno Stato straniero (come in effetti fanno usualmente i richiedenti gambiani) la violazione dei diritti umani in Gambia.

Le elezioni presidenziali del 1/12/2016 hanno visto la vittoria dal candidato dell'opposizione Adama Barrow e la sconfitta del presidente Yahya Jammeh che per oltre 22 anni aveva trasformato il Gambia, una striscia di terra di neanche due milioni di abitanti che dall'Oceano Atlantico si incunea fino al cuore del Senegal, in un enorme campo di detenzione spingendo centinaia di migliaia di persone alla fuga per sottrarsi a sparizioni, massacri e persecuzioni, aveva suscitato tra la popolazione del più piccolo paese d'Africa e nella comunità internazionale, quel tipico sentimento a metà strada tra totale sorpresa ed entusiasmo.

Il processo democratico, scosso prima dal rifiuto dell'ex dittatore di accettare il verdetto (Barrow, per due mesi in esilio in Senegal, si è potuto insediare solamente il 18 febbraio) e dalla notizia dello svuotamento delle già esangui casse del tesoro interno da parte di Yammeh prima di ripiegare in esilio in Guinea Equatoriale, ha superato in aprile anche un secondo esame: alle elezioni legislative il partito di Barrow ha stravinto, aggiudicandosi 31 dei 53 seggi disponibili in Parlamento (a cui sono stati aggiunti altri cinque per premio di maggioranza).

A maggio, poi, l'esecutivo ha preso la saggia decisione di mettere sotto sequestro una novantina di conti bancari e oltre cento beni immobiliari che Jammeh non era ancora riuscito a sottrarre.

Ma il Paese, con il 60% della popolazione in miseria, un reddito medio tra i più bassi al mondo (450 dollari annui), un tasso di alfabetizzazione che non supera il 55% (dato



decisamente più basso tra la popolazione femminile), con oltre il 70% di abitanti impiegato in un'agricoltura di sussistenza ridotta allo stremo da mancanza di investimenti e carestie, stenta a risollevarsi. I suoi tantissimi giovani (gli under 25 sono il 60%), nonostante il felice esito delle vicende politiche, continuano a guardare all'Europa come luogo dove realizzare i propri sogni.

Ad oggi, la situazione è certamente cambiata, purtroppo, però, molti dei problemi che affliggevano in passato il Gambia, restano. Non c'è elettricità a sufficienza, manca l'acqua potabile e le riforme stentano a partire.

La Ue si è mostrata interessata a sostenere il Gambia; di recente anche la Cina si è offerta di aiutare il paese nei settori dell'agricoltura, del turismo, nelle infrastrutture (in cambio della interruzione dei rapporti diplomatici con Taiwan).

Certo, è difficile dopo 23 anni di dittatura riuscire a dare vita a istituzioni democratiche e a farle funzionare: manca la preparazione, manca l'abitudine a vedersi come comunità unita.

Il ministero dell'interno ha avviato un processo di riconciliazione nazionale che mira a creare una situazione di pace e dialogo e a smussare le enormi tensioni che esistono nel Paese tra ex o attuali sostenitori di Jammeh e quelli di Barrow. Funzionari hanno girato il Paese in lungo e in largo e incontrato molta gente.<sup>2</sup>

Barrow dovrà affrontare diversi problemi importanti: la democrazia e lo sviluppo, che passa attraverso il ritorno degli imprenditori stranieri e la ripresa del turismo<sup>3</sup>. È recente la notizia secondo cui il ministro della Giustizia del Gambia, **Abubacar Tamberdou**, è sceso in piazza insieme a decine di manifestanti che chiedono giustizia contro la atrocità commesse durante il regime dell'ex presidente **Yahya Jammeh**.

L'esecutivo ha promesso la creazione di una commissione d'inchiesta chiamata a esaminare le **violazioni di diritti umani** commesse e ad assicurare alle vittime un adeguato risarcimento dei danni patiti<sup>4</sup>.

Dopo la partenza di Jammeh (esiliato nella vicina Guinea), il nuovo presidente Barrow ha profuso ogni sforzo per ripristinare lo stato di diritto e rafforzare il sistema giudiziario.

<sup>2</sup> [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it): "Vatican Insider nel Mondo" del 14.11.2017.

<sup>3</sup> [www.internazionale.it](http://www.internazionale.it), 6.04.2017.

<sup>4</sup> [www.interris.it](http://www.interris.it), 11.04.2017.



Fin dall'insediamento, il governo ha dato vita a un processo di riapertura di relazioni normali con tutte le entità mondiali. Tra queste, va segnalata la ripresa del rapporto diplomatico con la Cina, che ha dato vita a partnership commerciali e formative nei campi dell'agricoltura e del turismo. Al culmine di tale percorso, lo scorso febbraio, il Gambia ha raggiunto l'obiettivo del ritorno in seno al Commonwealth. Le esecuzioni di condannati a morte sono state sospese in attesa di una definitiva abolizione.

Resta ancora molto da fare. La stampa, decisamente più libera, lamenta ancora una serie di restrizioni. Il ristabilimento pieno dei diritti e il processo di riconciliazione procedono lentamente, mentre la ripresa economica è ancora un miraggio. Le istituzioni, da reinventare dopo oltre un ventennio in cui erano state abolite de facto, stentano a entrare a pieno regime. Ma il Gambia, ora, è un Paese libero e rappresenta un modello di rivoluzione incruenta dalla dittatura alla democrazia piena<sup>5</sup>.

Stando così le cose, i cittadini del Gambia e gli osservatori internazionali confidano che si stia aprendo una nuova fase nella vita politica e sociale del Paese e si reputa quindi giustificato un moderato ottimismo.

In realtà, anche se deve essere negata la sussistenza di un diffuso stato di violenza verso la popolazione su tutto il territorio del Gambia, però non se ne può neppure automaticamente inferire il perfetto stato di insicurezza per tutti i civili ed in particolare per i soggetti più deboli, fra i quali merita di essere inserito l'odierno richiedente. Le ragioni di particolare fragilità del richiedente vanno individuate, sotto il profilo oggettivo, nella incerta e difficile fase di transizione sociale da un modello governativo di stampo totalitario con uno dichiaratamente democratico.

Mentre, sotto il profilo soggettivo, è da evidenziare, *in primis*, la giovane età (venticinque anni) in cui il richiedente ha lasciato il proprio paese d'origine.

A ciò si aggiunga che \_\_\_\_\_ ha ormai trascorso circa trentasei mesi lontano dal Gambia, di cui ventinove vissuti in Italia. Qui il ricorrente ha potuto acquisire alcune competenze anche professionali, come comprovano i contratti di lavoro prodotti in atti (sebbene a tempo determinato). In tale ottica, merita rilievo la circostanza che il ricorrente abbia dimostrato, sin dal suo arrivo in Italia, un costante impegno lavorativo;

---

<sup>5</sup> [http://www.treccani.it/magazine/atlanter/geopolitica/IL\\_Gambia\\_un\\_anno\\_dopo.html](http://www.treccani.it/magazine/atlanter/geopolitica/IL_Gambia_un_anno_dopo.html)



pertanto, considerato il buon inserimento nel territorio italiano e le critiche condizioni economiche in patria, il rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di vulnerabilità perché lo costringerebbe a ritornare in una dimensione, al contrario di quella che sta costruendo qui in Italia, in cui non dispone di alcuno strumento. Del resto, la vulnerabilità è stata riconosciuta da recente giurisprudenza di merito in fattispecie non dissimili dalla presente, stante l'integrazione che aveva acquisito il richiedente nel nostro Paese (cfr. Trib. Roma 8/9/2017, App. Milano 28/2/2017, Trib. Bari 16/3/2017). In conclusione, la scrivente ritiene che può riconoscersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari all'odierno ricorrente, sussistendo, allo stato ed alla luce delle considerazioni svolte, i presupposti di cui dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998.

**4.Spese di lite.** Sussistono giusti motivi, vista la parziale soccombenza e, comunque, l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, per compensare integralmente le spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [REDACTED], nato in GAMBIA il [REDACTED], *alias* [REDACTED] [REDACTED], nato in GAMBIA il [REDACTED], C.F. [REDACTED], e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

27/06/2018

Il Giudice Onorario

Elena Di Noi

